



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce



AVVISO PUBBLICO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 settembre 2021**

FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI



ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITA' DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, co. 196, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, co. 65- ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato *Fondo di sostegno ai comuni marginali*.

VISTO l'art. 1, co. 198, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.*

VISTO l'art. 1, co. 65-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.*

VISTO l'art. 1, co. 65-sexies, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui *Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.*

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) *adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
- b) *concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;*
- c) *concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.*

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, avente ad oggetto *Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per*



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, con il quale al Comune di Melpignano è concesso il contributo totale pari a € 95.317,14, di cui € 50.547,60 quota comune, € 1.143,32 quota spopolamento, € 21.303,67 quota popolazione e € 22.322,55 quota reddito.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, i contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) *adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
- b) *concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*
- c) *concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.*

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 24 agosto 2022, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito le modalità di utilizzo del contributo totale pari a € 95.317,14, concesso al Comune di Melpignano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 14 dicembre 2021.

VISTA la determinazione n. 58 del 15 febbraio 2023, con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile ha approvato l'Avviso Pubblico e i relativi moduli di domanda.

L'Avviso Pubblico garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Con la deliberazione n. 167 del 24 agosto 2022 la Giunta Comunale ha previsto di utilizzare il contributo totale pari a € 95.317,14, concesso al Comune di Melpignano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, secondo le seguenti modalità:

- a) una quota di € 30.000,00, per: concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) una quota di € 30.000,00, per: concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Melpignano, a titolo di concorso per le spese di



acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

2. Nel caso in cui in una delle due categorie come individuato al comma 1 lettere a) e b) del presente Avviso Pubblico si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse assegnate all'altra categoria.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, le agevolazioni di cui al presente Avviso Pubblico sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.175 il 28 luglio 2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 – art. 6, co. 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso Pubblico, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, i beneficiari sono le NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Melpignano:

- a) il cui titolare, uomo o donna, abbia una età compresa tra i 18 ed i 45 anni, ovvero nel caso di società, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni;
- b) con titolare donna ovvero, nel caso di società:
 - società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
 - società di capitali partecipate in misura non inferiore ai due terzi da donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

Con NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:

1a. Le attività costituite che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Melpignano A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 ED ENTRO 6 MESI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.



1b. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 ED ENTRO 6 MESI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Per *nuova attività economica* si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

3. I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

4. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale – artigianale - agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, ENTRO 120 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITA', salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 edall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quantoricoducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
5. L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
6. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, i beneficiari sono i nuclei familiari che hanno deciso o decidono di trasferire da altro comune la propria residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Melpignano A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 ED ENTRO 6 MESI DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
7. I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- b) residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi.
8. L'incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.
9. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario che il nucleo familiare dichiarare e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di Melpignano sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio.
10. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.



11. In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di Melpignano – PEC: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal Regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili nel limite di € 5.000,00 sono quelle di seguito specificate:

- a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa.

- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

2. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, il contributo nel limite di € 5.000,00 viene concesso a copertura delle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

3. Nel caso della categoria di cui alle lettere b) e c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, il contributo viene concesso a copertura delle spese ammissibili, da sostenersi entro l'anno solare 2023 o già sostenute non prima dell'1 gennaio 2022.

4. Si precisa che in caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo viene erogato una sola volta per singolo immobile.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

Ministri 30 settembre 2021, l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo nel limite di € 5.000,00 a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare.

2. Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.
3. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.
4. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, l'incentivo per i nuovi residenti è riconosciuto nella misura non superiore € 5.000,00 una tantum per ogni nucleo familiare che, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 ED ENTRO 6 MESI DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, trasferisce la residenza di almeno un componente del nucleo originario nel Comune di Melpignano e la mantiene per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l'intero periodo di riferimento.
5. Il Responsabile del Procedimento redigerà una graduatoria tenendo conto esclusivamente dell'ordine di arrivo delle domande in base alla data del protocollo del Comune. L'incentivo è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso Pubblico, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto nel caso delle categorie di cui alle lettere b) e c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli artt. 4 e 5, secondo i format Allegati.
2. La domanda deve essere presentata in carta libera presso l'ufficio protocollo del Comune di Melpignano, ovvero all'indirizzo PEC: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
3. Le domande di contributo possono essere presentate **entro le ore 23:59 del giorno 17 Marzo 2023**.
4. Per presentare domanda i cittadini dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Melpignano oppure ritirabile presso gli Uffici Comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
5. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
6. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
 - a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, o uno dei componenti del nucleo familiare;
 - b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;



- c) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità e comunque, eventualmente, da regolarizzare prima della liquidazione. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.

7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

8. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

9. Per la concessione del contributo a fondo perduto nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, può presentare domanda per la concessione dell'incentivo uno dei componenti del nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente Avviso Pubblico. Ogni nucleo familiare originario può presentare una sola domanda.

10. All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i datie le informazioni richieste.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
2. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'art. 8 commi 2 e 3;
 - presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell'Avviso Pubblico e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società o da uno dei componenti del nucleo familiare;
 - presenza degli allegati di cui all'articolo 8 comma 6 dell'Avviso Pubblico.
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
4. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:



- ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso Pubblico, saranno pubblicati sul sito del Comune di Melpignano.
 3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
 4. A ciascun intervento sarà assegnato un *Codice unico di progetto* (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso delle categorie di cui alle lettere b) e c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Comune di Melpignano procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).
3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
4. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito entro l'anno solare 2023, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
5. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione Comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga, per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, delle attività, previa istanza motivata dei beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.
6. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario, il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata alle spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
7. Modalità di erogazione del finanziamento:
 1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
 - a) la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
 - b) la seconda quota a titolo di saldo.
 2. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - 2.1 A stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non



superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società o da uno dei componenti del nucleo familiare, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- c) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

2.2 Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroga, per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente punto 2.1.);
 - b) il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
3. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, il contributo sarà erogato a titolo di concorso spese per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Solo a seguito della verifica dei certificati che attestano la nuova residenza nel Comune di Melpignano, si provvede ad accreditare l'incentivo concesso sul conto corrente bancario o postale indicato con apposito IBAN nella domanda dal soggetto richiedente.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Dott. Giuseppe Iannone Responsabile del Settore Amministrativo Contabile del Comune di Melpignano.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Melpignano.

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento, del 27 aprile 2016, *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)*, per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Melpignano nella persona del suo Sindaco pro-tempore Dott.ssa Valentina Avantaggiato; il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Iannone.



ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 15 dell'Avviso Pubblico;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

2. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, Il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo:

- di trasferire la residenza e la dimora abituale nel Comune di Melpignano A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 ED ENTRO 6 MESI DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, di almeno un componente del nucleo originario;
- di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel Comune di Melpignano per almeno cinque anni;
- di utilizzare il contributo quale concorso spese per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
- di comunicare al Comune di Melpignano ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso della categoria di cui alla lettera b) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, è prevista la revoca nei seguenti casi:

- a) se il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
- b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

revoca totale delle agevolazioni.

2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
3. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.
5. A tal fine, il soggetto proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.
6. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
7. In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8. Nel caso della categoria di cui alla lettera c) comma 2 art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta al nucleo familiare richiedente di mantenere la residenza anagrafica nel Comune di Melpignano nei termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare al Comune una formale dichiarazione di rinuncia all'incentivo. In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.
9. Si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - a) almeno un componente del nucleo familiare originario non stabilisca la propria residenza e la dimora abituale nel comune prescelto ENTRO 6 MESI DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, salvo proroga per comprovati motivi da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) i componenti del nucleo familiare di nuova costituzione nel Comune di Melpignano violino, nei cinque anni di erogazione dell'incentivo, l'obbligo della residenza e della dimora abituale;
 - c) qualora all'esito dei controlli si accerti in capo ai componenti del nucleo familiare originario la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
 - d) qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) qualora il contributo venga utilizzato per fini diversi dal concorso spese per l'acquisto e la



ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;

- f) qualora il nucleo familiare beneficiario non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Melpignano

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento, del 27 aprile 2016, *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati* (GDPR).

2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Melpignano. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è Dott. Giuseppe Iannone.

2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 20 -DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente Avviso Pubblico ed i relativi moduli di domanda allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Melpignano e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione di primo livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

Melpignano, 15 Febbraio 2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile
Dott. Giuseppe Iannone